

# TI\_GERICHTE 72.2020.166 vom 29. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2020.166\\_d20200929](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.166_d20200929)

FR: TI\_GERICHTE 72.2020.166 du 29 septembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 72.2020.166 del 29 settembre 2020

## Regeste

Cagionato intenzionalmente 6 incendi e tentato di cagionarne un 7°, derivando dagli stessi danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, nonché ripetutamente condotto l'auto in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue. Ordinato un trattamento stazionario

## Erwägungen

### E. 5

riga 13 è stato indicato: "Adesso che ne parlo questa cosa è avvenuta un'altra volta, perché in una circostanza medesima lei è arrivata a casa mia, guidando per 100 metri in condizioni pietose, è inciampata sulla porta di casa mia e non è più riuscita a rialzarsi, lì si è arrabbiata e voleva tornare a \_\_\_\_\_ o addirittura dallo zio ma sono riuscita a sottrarle le chiavi. Non ricordo la data esatta ma mi pare fosse due settimane prima del ricovero a \_\_\_\_\_." Mi viene chiesto di prendere posizione in merito e rispondo che ricordo quest'avvenimento, quello asserito da \_\_\_\_\_ è la verità. Non riesco a ricordare da dove arrivavo, presumo di essere stata al Bar \_\_\_\_\_ visto che la \_\_\_\_\_ ha asserito che ho guidato 100m, ma io non ricordo dove ero stata. Mi viene chiesto di indicare quanto alcol avevo bevuto e rispondo che è possibile che abbia bevuto più di una bottiglia di vino. Bisogna tenere in considerazione che prendo gli psicofarmaci alla mattina e a mezzogiorno, quindi possono aver influito sullo stato. Sicuramente una bottiglia di vino è stata bevuta, non penso di più. (...) In merito al periodo è verosimile che si trattava di due settimane prima del ricovero a \_\_\_\_\_, quindi può essere accaduto nel novembre 2018" (PS 09.06.2020, AI 77, pagg. 3-4). 6. Diritto 6.1. Giusta l'art. 221 cpv. 1 CP si rende colpevole di incendio chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica. 6.2. Il Foglio federale del 1918 definiva l'"incendio" come fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l'ha cagionato; egli non può più dominare l'elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (...). Il delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo da quando si verifica il pericolo di propagazione (FF 1918 I 51/52). L'elemento oggettivo del reato è quindi realizzato laddove il fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato. Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre che la sua ampiezza non permetta più all'agente di tenerla sotto controllo. Costituisce "incendio" ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno e di cui l'agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È "incendio" ai sensi dell'art. 221 CP l'atto di infiammare uno straccio imbevuto di benzina all'interno di un'auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a causa della presenza del serbatoio (DTF 85 IV 224, 228). Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di un'abitazione della

carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l'odore di bruciato torna sul luogo dell'accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e appicca il fuoco non causa un "incendio" ai sensi dell'art. 221 CP poiché il fuoco, anche se deve essere estinto grazie all'uso di un estintore a schiuma da parte della polizia, non aveva però un'intensità tale da propagarsi senza controllo (OGer LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione produce qualche fiamma che l'autore riesce a spegnere da solo con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).

6.3. L'incendio intenzionale è un'infrazione di risultato. Pertanto, affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato, non è sufficiente che l'autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che l'autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure che l'incendio abbia causato un pericolo per l'incolumità pubblica (DTF 105 IV 127; STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danneggiamenti subiti dalla cosa incendiata. La nozione di pericolo per l'incolumità pubblica comporta, invece, una messa in pericolo in senso lato di qualsiasi bene giuridico protetto e non solo dell'essere umano (6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Infatti, secondo il Tribunale federale, la nozione di pericolo di cui al cpv. 1 dell'art. 221 CP non include anche quello per le persone. In questo caso va applicata l'aggravante dell'art. 221 cpv. 2 CP il cui bene giuridico protetto è appunto la vita e l'integrità corporale delle persone (DTF 123 IV 128; 124 IV 97). Vi è pericolo per l'integrità pubblica quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quando, per esempio, l'autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che l'incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una grossa estensione. Il comportamento dell'autore deve, inoltre, essere la causa naturale ed adeguata dell'incendio (Corboz, *Les infractions principales II*, ad 221, n. 13).

6.4. Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all'art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato, è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l'agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli, quindi, lo abbia voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia inteso causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe creato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l'incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, *Basler Kommentar II*, ad art. 221 n. 15). Se l'autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell'art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell'ampiezza tale da non rendere più possibile per l'autore stesso lo spegnimento del fuoco, l'infrazione è realizzata nella forma del tentativo (art. 21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, *BT II* ad §28 n 9).

6.5. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è colpevole di guida in stato di inattitudine chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebbrietà. Il capoverso 2 della medesima norma stabilisce che si tratta di un caso grave quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue. In applicazione dell'art. 55 cpv. 6 LCStr, l'Assemblea federale ha stabilito che un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o una concentrazione di alcol nell'alito pari o

superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata (art. 1 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, RS 741.13). Il capoverso 2 specifica che è considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più oppure una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata. Dal profilo soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone l'intenzione e può essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

## **E. 7**

Per la Corte non vi sono dubbi sul fatto che l'agire di IM 1 configura i reati di ripetuto incendio intenzionale, in parte tentato, e di ripetuta guida in stato di inattitudine reati che, del resto, nemmeno l'imputata ha contestato di aver commesso.

### **E. 7.1**

Per quanto riguarda il reato di incendio intenzionale l'imputata ha, infatti, in ben 5 occasioni, appiccato il fuoco a foglie e rami secchi, in più punti, nei pressi del bosco, abbandonando – pur essendo consapevole della pericolosità di quanto fatto e dei danni che tale agire poteva provocare - il luogo dopo che l'incendio aveva iniziato a propagarsi, costringendo i pompieri ad intervenire e causando un danno ai proprietari dei terreni interessati, oltre che un evidente pericolo per l'incolumità pubblica. Non occorre dilungarsi per spiegare la pericolosità di un incendio appiccato ai margini del bosco in un periodo (come è stato il caso per tutti gli incendi appiccati dall'imputata) in cui è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto e il fuoco ha, dunque, ancora maggiori probabilità di estendersi velocemente su grandi superfici e di divenire di difficile controllo. Basti ad esempio pensare che, se in occasione del primo incendio il provvidenziale intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni all'area boschiva interessata, così non è stato in occasione del secondo, appiccato nei boschi sopra \_\_\_\_\_ il 20 ottobre 2017, quando i pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'area, che era andata interamente distrutta (AI 1, inc. 11501.2017), e del terzo (il 02.12.2017), quando il fuoco ha raggiunto una superficie di ben 20'000 mq, rendendo necessari, in entrambi i casi, dei lavori non solo di pulizia e di messa in sicurezza dell'area, ma anche di bonifica. Soltanto in un'occasione, quella dell'incendio del 29 febbraio 2020, il fuoco appiccato dall'imputata si è esaurito autonomamente, senza che si rendesse necessario l'intervento dei pompieri, episodio che configura, pertanto, unicamente un tentativo di incendio intenzionale. Va però detto che anche in quest'occasione, così come per tutte le altre (ad eccezione dell'ultimo incendio del 12 aprile 2020, quando si è fermata ad osservare il bosco), IM 1 si è allontanata dai luoghi incendiati disinteressandosi delle sorti che potessero avere seppur, come detto, riconoscendone la pericolosità. Infine, anche il fuoco appiccato alla palma della signora \_\_\_\_\_ configura pacificamente il reato di incendio intenzionale, ritenuto che lo stesso avrebbe potuto facilmente raggiungere anche le altre piante del giardino e, addirittura, l'abitazione.

### **E. 7.2**

In merito alla guida in stato di inattitudine, determinante per poter ritenere adempiuto il reato di cui all'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr è l'accertamento sullo stato di inattitudine del conducente alla guida di un veicolo. Grazie alla perizia allestita dallo IACT \_\_\_\_\_ è stato possibile calcolare, sulla scorta della tipologia e della quantità di alcol ingerito e del peso corporeo dell'imputata, la sua etanolemia teorica al momento in cui si è messa alla

guida prima degli incendi e nelle due occasioni risalenti ai mesi di novembre – dicembre 2018 (AI 93). I risultati ottenuti hanno permesso di pacificamente accertare che in tutti gli episodi di guida considerati (e meglio il 24.02.2016, 30.10.2017, 02.12.2017, nel mese di novembre 2018, il 04.12.2018, il 29.02.2020, il 20.03.2020 e il 12.04.2020) l'imputata aveva un'etanolemia che realizza gli elementi costitutivi oggettivi del reato di cui all'art. 91 cpv. 2 LCStr (forma qualificata). Non vi sono nemmeno dubbi che, in concreto, il reato di ripetuta guida in stato di inattitudine è realizzato anche dal profilo soggettivo, avendo l'imputata agito intenzionalmente, almeno per dolo eventuale. Ne discende che IM 1 va dichiarata autrice colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LCStr, così come dettagliatamente descritto al punto 2 dell'atto d'accusa. 8. Perizia psichiatrica 8.1. In corso d'inchiesta IM 1 è stata sottoposta a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. \_\_\_\_\_. Il medico ha allestito il suo rapporto all'attenzione del Ministero pubblico dopo aver, in particolare, analizzato l'incarto penale ed effettuato 3 colloqui con la perizianda (della durata di 2 ore e 15, 2 ore e 1 ora ciascuno), un colloquio con la psichiatra curante presso le Strutture carcerarie e uno con lo psichiatra curante prima dei fatti e un esame psicologico (AI 99, pagg. 1-2). 8.2. Dall'esame di tutti questi elementi è emerso che IM 1 soffre di disturbo borderline di personalità (DSM-V: 301.83) e di sindrome di dipendenza da alcool, uso episodico (dipsomania progressa, ICD-10: F10.26). A mente del perito il disturbo di personalità borderline di cui soffre la perizianda non è di particolare gravità, pur essendo presenti la maggiorparte degli elementi che caratterizzano la diagnosi di malattia, segnatamente: - il timore di un reale o immaginario abbandono, che nella perizianda resta una percezione prevalentemente soggettiva radicata durante l'infanzia; - un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, che in IM 1 non risulta però particolarmente marcato, ma mostra comunque alternanza e dualità sia nel rapporto da lei avuto con il marito (da lei definito idilliaco, ma che le figlie hanno descritto come fortemente conflittuale), che in quello con le figlie (la cui vicinanza è considerata vitale, essenziale, irrinunciabile, ma comunque fonte di grande oppressione); - alterazione dell'identità, nel caso della perizianda emersa in particolare in occasione dell'ultimo colloquio peritale, laddove vi è stato un capovolgimento su tutti i fronti sia nella considerazione da lei avuta di procuratore pubblico e giudice (che non sono più "narrati come coloro che hanno il dovere di comprendere la verità, ma come individui motivati da spiccati intenti umanitari, che hanno l'unico scopo di venirlle incontro, di aiutarla a stare meglio" ), sia nella percezione di sé stessa (se all'inizio tendeva a essere sfuggente, è poi divenuta ipercollaborante, fustigandosi come se fosse stata una persona spregevole ed irresponsabile); - impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto e, dunque, nel caso della perizianda, il suo consumo frequente e pluriennale di ingenti quantità di alcol e i suoi ripetuti episodi di guida in stato di inattitudine, anche con le figlie a bordo della vettura; - ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidari o comportamento automutilante, che nella perizianda ha preso la forma, al netto dei due tentativi di suicidio del 2009 e del 2010, di un comportamento autodistruttivo, come quello di partire alla volta dei bar, in preda a turbamenti affettivi, per ubriacarsi pesantemente; - instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell'umore, che nella perizianda si è tradotta in una vera e propria oscillazione dei suoi stati emozionali a dipendenza degli eventi interpersonali; - sentimenti cronici di vuoto che nella perizianda hanno fatto sì che ella abbia un bisogno gigantesco di relazioni interpersonali, pur soffrendo per la frustrazione che ogni rapporto umano inevitabilmente comporta e che lei fatica a tollerare; - rabbia inappropriata, intensa, o difficoltà a controllare la rabbia, laddove per IM

1 “ quello di appiccare il fuoco è sempre stato un modo per evacuare la sua rabbia” , per evacuare un rancore non elaborabile mentalmente. (AI 99, pagg. 18-23). In relazione a quest’ultimo aspetto, il perito ha poi sottolineato come: " l'effetto facilitante, connesso all'abuso di alcool, è stato sempre fondamentale rispetto alla decisione di passaggio all'atto. (...) A tal proposito vi è una relazione circolare tra la rabbia e il consumo di bevande alcoliche. La collera abbandonica può cominciare a turbare profondamente lo stato emotivo della perizianda la quale, per sedare il suo tumulto interiore, ricorre secondariamente al consumo incongruo di bevande alcoliche. D'altro canto, l'alcool facilita il passaggio all'atto impulsivo, favorisce l'evacuazione della rabbia in maniera aggressiva ed eclatante contro la realtà esterna, determina una maggiore profondità dei sensi di colpa e dei vissuti depressivi dopo che è stato compiuto un agito. Ha quindi anche un effetto patogenetico primario” (AI 99, pag. 24). Per il dr. \_\_\_\_\_, dunque: " la sindrome di dipendenza da bevande alcoliche ormai da molti anni si intrinseca con il disturbo di personalità soggiacente e ne aggrava le manifestazioni psicopatologiche, predisponendo la perizianda a dei passaggi all’atto particolarmente gravi, che sono stati una modalità apparentemente insensata per evacuare una rabbia interna non elaborabile” (AI 99, pag. 24). A mente del perito esiste una relazione circolare tra l’alcolismo e le alterazioni emotive di cui soffre IM 1, nel senso che “in assenza di alcol, la perizianda può mostrare delle anomalie caratteriali che sono connesse al disturbo borderline di personalità, ma esse non debordano dall’alveo delle regole civili. L’alcool ha invece mostrato di avere il potere di spingere l’azione della signora nella direzione di illeciti gravi, come quello di appiccare ripetutamente degli incendi o di guidare in stato di ebbrezza” (AI 99, pag. 25). 8.3. Il perito psichiatrico non ha avuto dubbi nel ritenere che i reati di cui IM 1 si è resa colpevole siano da mettere in relazione con i disturbi psicotici di cui soffre. Sulla valutazione della sua imputabilità a livello penale, si è così espresso: " il procedere della perizianda è stato sempre straordinariamente costante, strutturato, mai bizzarro. In ogni caso ella identificava accuratamente le parti di bosco da incendiare e le fasce orarie per farlo senza essere sorpresa, mostrandosi cosciente che stava per commettere un reato. Prima beveva alcolici, per sedare la sua frustrazione interna, dovuta ad accadimenti che l'avevano delusa o depressa. Poi, in preda al desiderio di evacuare la propria rabbia, decideva di andare ad appiccare il fuoco. Spesso giungeva sul luogo del reato guidando adeguatamente, per quanto illecitamente, la propria autovettura. Appiccava il fuoco sempre con strumenti idonei e talvolta in più posti differenti, per garantirsi una maggiore probabilità di riuscita nel proprio intento. Verificato l'innesco dell'incendio, scappava immediatamente per non essere identificata e, nell'ultimo caso, si comportava con gli altri in maniera tale da non lasciare trapelare nulla circa il crimine commesso. Giunta al domicilio, spesso si metteva a dormire, consapevole di quello che aveva appena fatto. Il giorno dopo tale consapevolezza era altrettanto presente. Dentro di lei cominciavano a sorgere colpa e paura, unite alla determinazione di non rivelare questo segreto e al proposito di non farlo più. (...) Da quanto sopra esposto, non derivano dei limiti rispetto alla capacità della perizianda di valutare il carattere illecito delle sue azioni criminali. Un limite, seppur lieve, può essere invece riconosciuto per la sua capacità di agire secondo tale valutazione. In tal senso intravedo un'interferenza degli stati di intossicazione acuta nella gestione della pulsione aggressiva, la cui espressione è stata sicuramente facilitata e potenziata dall'alcol, posto che la perizianda, a causa del disturbo borderline di personalità, presenta una propensione innata ad evacuare la rabbia attraverso comportamenti aggressivi e agiti pericolosi. Il limite è soltanto lieve perché, in condizioni normali, l'aggressività della perizianda non esce mai dall'alveo del

corretto vivere civile, posto che il disturbo borderline di personalità, seppur presente, non è particolarmente grave e consente una soddisfacente integrazione sociale, con comportamenti tutto sommato adeguati” (AI 99, pagg. 29-30). Questa Corte fa propria la conclusione del perito – peraltro non contestata dalla difesa – e accerta pertanto che IM 1 aveva la capacità di intendere al momento dei fatti, mentre era diminuita di grado leggero la sua capacità di agire (art. 19 cpv. 2 CP). Delle conclusioni del perito sul rischio di recidiva e sulla misura terapeutica da adottare si dirà, invece, più avanti.

9. Commisurazione della pena

9.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

9.2. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2).

9.3. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

9.4. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

9.5. Giusta l'art. 221 cpv. 1 CP chi si rende colpevole di incendio intenzionale è punito con la pena detentiva non inferiore a un anno. L'art. 91 cpv. 2 LCStr dispone, invece, che chi guida un veicolo a motore con una concentrazione di alcol qualificata nel sangue è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

9.6. L'incendio è un reato grave tanto che la legge impone una pena minima di un anno. È grave per il pericolo che crea per l'incolumità delle persone e per i danni che ne possono derivare. Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è medio-grave, poiché è vero che in più occasioni si è recata sui luoghi in cui ha appiccato gli incendi alla guida di un veicolo a motore nonostante avesse bevuto ingenti quantità di alcol e che si è poi allontanata disinteressandosi delle loro sorti degli incendi e del pericolo che il fuoco poteva rappresentare per l'incolumità pubblica, ma d'altro canto va anche considerato che le conseguenze del suo agire sono state, tutto sommato, contenute. Grave è invece la colpa soggettiva dell'imputata, che nonostante la regolare presa a carico psichiatrica nei periodi in cui ha commesso gli illeciti, non solo non ha mai chiesto maggiore aiuto al terapeuta per gestire in altro modo la rabbia che la spingeva ad appiccare il fuoco, ma non ha nemmeno mai menzionato quanto l'abuso di alcol la spingeva a fare. Di concrete possibilità per chiedere aiuto l'imputata, dunque, ne aveva, ma ha preferito annegare la sua rabbia nell'alcol per poi mettersi al volante e raggiungere il bosco, dando fuoco alla sterpaglia. Del resto, ad aggravare ulteriormente la sua colpa, vi è il fatto che non tutti gli incendi di cui si è macchiata sono stati urla di aiuto, ritenuto come nel caso dell'incendio alla palma vi fosse una chiara componente vendicativa. A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile, la collaborazione prestata durante l'inchiesta (che ha permesso di collegarla ad incendi dolosi commessi nelle zone di sua residenza) e la volontà chiaramente espressa di finalmente intraprendere un percorso terapeutico serio.

Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del concorso di reati, della scemata imputabilità di grado leggero accertata dal perito, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di quattro anni.

10. Misura ex art. 59 cpv. 2 CP 10.1. Per l'art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c). Il secondo capoverso dell'art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86): " il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora l'ingerenza nei diritti della personalità dell'interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità". Vi è, poi, l'art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e). Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell'art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l'autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP). Ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Il cpv. 2 dispone che il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica per l'esecuzione delle misure e il cpv. 3 precisa che fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche presuppone, dunque, la realizzazione delle seguenti condizioni: - l'autore deve aver commesso un crimine o un delitto; - l'autore deve essere affetto da una grave turba psichica. La questione a sapere se un'anomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dell'art. 59 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice che – fondandosi sulle conclusioni della perizia – deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (Queloz/MunyanKindi, in: Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-7 ad art. 59 CP; Heer, in BSK, Strafrecht I, n. 9 ad art. 59 CP). In questo senso va precisato che non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed, n. 4 ad art. 59 CP; Heer/Habermeyer, in BSK, op. cit., n. 21 ad art. 59 CP); - deve esserci una connessione tra la turba psichica di cui soffre l'autore e l'atto penalmente repressibile; - l'autore deve essere pericoloso, nel senso che deve esserci un alto rischio che egli commetta nuovi reati. L'autore deve rappresentare un pericolo per la collettività, intesa come gruppo di persone o anche come singolo individuo, in quanto rappresentante della collettività intera. La misura deve rivestire, infatti, una funzione non solo terapeutica ma anche preventiva, nel senso di meglio proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva non grazie ad una pena, ma grazie ad un trattamento terapeutico (Queloz/MunyanKindi, in: Commentaire romand, op. cit., n. 15-17 ad art. 59 CP, Heer, in BSK, op. cit., n. 54 ad art. 59 CP). Nella valutazione della pericolosità dell'autore va considerato, da un lato, che più i beni minacciati sono importanti (ad esempio la vita e l'integrità corporale), più è facile ammettere che l'autore è pericoloso (Heer, in BSK, op. cit., n. 50 ad art. 59 CP) e, dall'altro, che più la misura incide sulla libertà dell'autore, più la sua pericolosità deve essere ammessa restrittivamente, con riserbo (Heer, in BSK, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP). In ogni caso il rischio di recidiva deve esser presente al momento della pronuncia della misura (Heer, in BSK, op. cit., n. 56 ad art. 59 CP); - la misura terapeutica

deve essere idonea, ciò che presuppone, in particolare, che l'autore deve essere curabile. Sul consenso dell'autore a sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna però essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari (STF del 22.03.2010, inc. 6B\_52/2010, consid. 3.3 e del 13.07.2010, inc. 6B\_373/2010, consid. 5.5.). È sufficiente, dunque, che l'autore sia, almeno un minimo, motivabile.

10.2. Sul rischio di recidiva il perito dr. med. \_\_\_\_\_ ha indicato che IM 1 presenta un rischio di commettere dei reati analoghi a quelli imputati di grado medio (AI 99, pag. 32). Egli ha spiegato che: " il solo effetto deterrente della pena, in presenza di un alcolismo pluriennale radicato, unito al disturbo della personalità soggiacente, non sarebbe sufficiente per contrastare in maniera durevole il rischio di recidiva. Per la relazione circolare sopra descritta, che sussiste tra alcolismo e alterazioni emotive, se la dipendenza da alcool non fosse trattata, col passare del tempo essa aggraverebbe sempre più i tratti disfunzionali della personalità, conducendo a un rischio consistente di commettere qualche altro atto illecito. La futura pericolosità sociale della perizianda dipende quindi, in misura pressoché esclusiva, dalla possibilità di trattare efficacemente la sua dipendenza da alcool" (AI 57, pag. 44).

10.3. Quale trattamento adeguato per intervenire sui disturbi di cui soffre l'imputata e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato un trattamento stazionario che garantisca una presa a carico mirata per l'alcolismo ma garantisca anche un supporto psichiatrico per il disturbo di personalità di cui IM 1 soffre. Il dr. Med. \_\_\_\_\_ ha chiarito che il collocamento in una struttura chiusa non è indispensabile "perché sarà l'assetto terapeutico comunitario che, con la collaborazione della perizianda, esplicherà la funzione di contenimento necessaria, individuando nel Centro \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ la struttura più idonea al collocamento dell'imputata: " Si dovrà pianificare tuttavia un percorso residenziale in una struttura specializzata, posto che l'approccio ambulatoriale non sarebbe abbastanza intenso e rischierebbe di soccombere dinnanzi ai tentativi di manipolazione della signora. L'approccio terapeutico stazionario avrebbe inoltre il vantaggio di dare struttura alla perizianda, di inserirla in un chiaro contesto di vita comunitario, ben scandito nelle occupazioni quotidiane e con delle norme esterne da rispettare. Tutto questo sarebbe benefico per la signora, che ha bisogno di una cornice solida anche contenga le sue angosce, di rapporti umani con funzione di rispecchiamento, di un confronto intenso e quotidiano" (AI 99, pagg. 25-26). Il perito ha poi precisato che " la contemporanea espiatione della pena ritarderebbe il raggiungimento degli obiettivi terapeutici " (AI 99, pag. 33)

10.4. In concreto la Corte ha condiviso l'opinione del perito dr. med. \_\_\_\_\_ e ha sospeso la pena detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A mente della Corte si tratterà di un percorso lungo, il cui scopo sarà quello di garantire un'adeguata presa a carico della sindrome di alcolismo, ma anche del disturbo borderline di cui l'imputata soffre. Non spetta a questa Corte (ma al GPC agente quale GIAP ex. art. 10 let h cpv. 2 LPEM) dire se il trattamento dovrà essere eseguito presso il Centro \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un lato, deve trattarsi di una struttura che sia in grado di assicurare un trattamento ben strutturato e, dall'altro, che il trattamento – se non già iniziato - dovrà essere avviato al più presto poiché fino a che l'imputata resterà in carcere, si rimarrà ai piedi della scala, di guisa che un suo trasferimento in una struttura adeguata appure del tutto prioritario.

11. Nota d'onorario Quanto alle note professionali del difensore, giusta l'art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l'ora. Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla complessità della vertenza. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono state dunque approvate per fr. 14'847.-, importo che la condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 12. Tasse e spese La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico della condannata. visti gli art.:

19 cpv. 2, 22 cpv. 1, 40, 47, 49, 51, 57, 59 cpv. 2, 221 cpv. 1 CP; 91 cpv. 2 LCStr 135 e 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuto incendio intenzionale, in parte tentato per avere, nel periodo compreso tra il 24.02.2016 e il 12.04.2020, a \_\_\_\_\_ in zona \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ in zona \_\_\_\_\_, cagionato intenzionalmente sei incendi e tentato di cagionarne un settimo, derivando dagli stessi danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica; 1.2. ripetuta guida in stato di inattitudine per avere, nel periodo compreso tra il 24.02.2016 e il 12.04.2020, sulle tratte stradali \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, in territorio di \_\_\_\_\_ e in territorio di \_\_\_\_\_, ripetutamente condotto un veicolo a motore in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità limitatamente ai reati di cui al punto 1.1., IM 1 è condannata alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. È ordinato, giusta l'art. 59 cpv.1 e 2 CP, il trattamento stazionario di IM 1 presso una struttura specializzata per la cura dell'alcolismo che garantisca pure una presa a carico psichiatrica; § L'esecuzione della pena detentiva di cui al punto 2 del presente dispositivo è sospesa giusta l'art. 57 CP per dare luogo alla misura del trattamento stazionario di cui sopra. 4. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese sono a carico dell'imputata. 5. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 13'730.- spese fr. 1'117.- totale fr. 14'847.- 5.2. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 14'847.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, Servizi centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera Distinta  
spese : Tassa di giustizia fr. 1'500.-- Inchiesta  
preliminare fr. 985.75 Perizia fr.  
12'120.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 121.20 fr. 14'726.95 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.